Proposta di legge n. 214/XII di iniziativa del Consigliere regionale Molinaro, recante: "Tutela e valorizzazione del patrimonio agro-tessile calabrese"

TESTO LICENZIATO DALLA SESTA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 04/12/2023
TESTO SOTTOPOSTO A DRAFTING

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere regionale "Lega Salvini Calabria" Pietro Santo MOLINARO **"Tutela e valorizzazione del patrimonio agro-tessile calabrese"**

RELAZIONE

Le disposizioni della presente legge sono dirette a salvaguardare, promuovere e valorizzare il patrimonio e le risorse agro-tessili calabresi, le quali storicamente e culturalmente hanno caratterizzato, e tuttora caratterizzano, il territorio rurale regionale.

La ratio della proposta si fonda sulla necessità di tutelare e promuovere le fibre naturali tradizionali del territorio calabrese, quali: seta, lana, ginestra, lino, canapa e cotone.

Occorre premettere che un importante contributo alla tutela e valorizzazione delle produzioni artistiche tradizionali calabresi (tra cui tessitura e ricamo a mano) è stato offerto dalla legge regionale N. 5 dell'8 febbraio 2018 (Norme in materia di artigianato). Trattasi di un complesso di norme, miranti a tutelare le tecniche tradizionali e storiche nella creazione del prodotto tessile artigianale, e di garantirne la tracciabilità, attraverso l'attribuzione di un contrassegno indicante l'origine e la qualità del prodotto artigiano ad alto contenuto artistico.

Ebbene, con la presente legge si intende avviare e sostenere un nuovo percorso di rilancio integrato — in un'ottica di sostenibilità sociale e permaculturale - che attraverso la previsione di interventi pluri-ambito e pluri-fondo, attribuisca maggiore concretezza alla possibilità di sviluppo dell'intera filiera agro-tessile e dei suoi sottoprodotti.

La valorizzazione delle fibre naturali tradizionali, e quindi del patrimonio tessile, può essere assicurata attraverso la reintroduzione colturale delle specie da fibra ed il recupero delle antiche tradizioni agricole e dei saperi che, indubbiamente, garantiscono l'utilizzo sostenibile del territorio e la tutela dell'ambiente, soprattutto in termini di rispetto di risorse naturali e culturali locali. I riflessi attesi dall'attuazione della legge non investono solo la sfera strettamente agricola, ma si irradiano in diversi ambiti, quale volano per lo sviluppo e il rilancio delle economie locali, attraverso la promozione del manifatturiero e del turismo nonché di altri ambiti profit e no profit con positive ricadute in termini di sviluppo e benessere sociale e di miglioramento della qualità della vita delle comunità, intese come un unico Eco Sistema complesso. Il settore agro-tessile ha, di per sé, una radicata valenza identitaria, esplicitata dalle sue implicazioni storico-culturali le quali investono tutti i prodotti e sottoprodotti e l'offerta di servizi ad esso connessi, contribuendo al raggiungimento di livelli inestimabili di valore aggiunto.

Pertanto, al fine di rafforzare la competitività della tradizionale attività agro-tessile è indispensabile l'integrazione di più azioni di intervento che, attraverso un approccio innovativo — anche sotto l'aspetto metodologico-comunicativo - dispieghino effetti positivi nelle diverse fasi della filiera: nella pianificazione e strutturazione del sistema colturale e nei processi di produzione e lavorazione; nei modelli organizzativi e nei sistemi di conduzione aziendale; nella valorizzazione di prodotti, sottoprodotti; nell'adozione di misure di qualificazione e certificazione dei processi e dei prodotti; nella proposizione di azioni di marketing orientate a proporre nei mercati regionale, nazionale ed estero, produzioni di nicchia che si distinguano per qualità e innovazione; nella qualificazione e nello scambio reciproco di competenze e saperi; nei processi di ricambio generazionale e di professionalizzazione delle competenze formative; nell'adozione di pratiche e relazioni in materia di agricoltura sociale, di inclusione sociale e welfare; nella tutela dell'ambiente e del paesaggio e nei sistemi locali di presidio del territorio e per la ripresa delle aree interne; nella fruizione turistico-

culturale delle risorse rurali e locali. Tali azioni di intervento trovano applicazione attraverso lo strumento della progettazione integrata, il quale si fonda sull'istituzione di una rete partenariale di filiera, con forme di cooperazione e concertazione fra soggetti di varia natura e ambiti di azione diverse che consentono di dare risposte certe e immediate ai fabbisogni di ricerca, innovazione e scambio di know how, in un settore imprenditoriale di tradizione, il cui excursus è stato interrotto nell'ultimo cinquantennio, minando nelle sue radici socio-economico-culturali l'economia rurale delle aree interne. Da qui, l'implicazione del rilancio della filiera agro-tessile sullo sviluppo locale e d'impresa; i cui effetti si riflettono in modo diretto sulla coesione sociale delle aree interne calabresi. Uno strumento strategico, insomma, per rilanciare, qualificare, valorizzare ed ottimizzare la produzione e distribuzione del prodotto artigianale tessile e dei sottoprodotti ad esso connessi, rivitalizzando l'arte tessile locale e, al contempo, lo sviluppo socio-economico delle aree rurali interessate. Tale percorso trova supporto anche nelle attività svolte dall'ARSAC, quale agenzia per i servizi in agricoltura. Ente in house della Regione Calabria, che ha salvaguardato ed integrato il patrimonio di conoscenza attraverso studi e ricerche delle filiere no-food che hanno interessato il territorio regionale con partenariati nazionali ed internazionali. Infine, degno di rilievo è l'aspetto prettamente storico-culturale della tradizione agro-tessile calabrese, la quale merita, certamente, di essere tutelata con norme ad hoc, atte a garantire la conservazione della memoria storica e a tramandare alle generazioni future un bagaglio secolare di conoscenze ed esperienze che caratterizzano la realtà calabrese. D'altronde, prevedere specifiche norme a disciplina dei processi produttivi, che siano rispettose delle identità e delle tradizioni locali, conferisce a prodotti e produzioni il carattere dell'unicità e una riconosciuta qualificazione ai fini del marketing. Le disposizioni contenute nella legge disciplinano tutti gli aspetti e gli ambiti, sopra illustrati, i quali considerati in un'ottica integrata, unitaria e sinergica, possono costituire un veicolo di innovazione e progresso socio-economico, "consapevole e responsabile", per le PMI locali, circa 270 aziende tessili - già in essere o da costituire - in direzione del rispetto della tradizione locale e delle reali vocazioni del territorio regionale.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 7 della presente legge contiene la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al fine di giustificare la effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, si specifica che non sono previsti profili di onerosità derivanti dall'attuazione della presente legge in quanto, la giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, può prevedere azioni adeguate negli atti di programmazione economica e finanziaria regionale per l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie entro i limiti massimi.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: "Tutela e valorizzazione del patrimonio agro-tessile calabrese"

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto per le azioni e le funzioni degli interventi indicati, si utilizzeranno le risorse allocate nel PSR Calabria 2023-2027.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", 1 "spesa d'investimento".

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Io C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che stabilisce le finalità della legge	//	//	//
2	Norma ordinamentale che indica i principi della legge	//	//	//
3	Norma ordinamentale che disciplina i criteri di produzione	//	//	//
4	Norma di programmazione che indica interventi con fondi europei	//	//	//
5	Norma di programmazione che prevede bandi e filiere di rete in ambito POR	//	//	//
6	Norma di programmazione che indica azioni di promozione	//	//	//
7	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
8	Norma entrata in vigore	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella l.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuovi o maggiori entrate;

- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista

- altre forme di copertura.

Programma/capitolo	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Anno 2025**	**Totale**
	//	//	//	//

"Tutela e valorizzazione del patrimonio agro-tessile calabrese"

Art. 1

(Finalità)

l. La Regione Calabria, nel rispetto delle proprie competenze ed in armonia con il proprio Statuto, potenzia e qualifica, in un'ottica permaculturale e di sostenibilità sociale, il patrimonio agro-tessile tradizionale e promuove e valorizza le fibre naturali locali, di origine vegetale e animale, quale veicolo di progresso socio-economico consapevole e responsabile delle aree rurali interne, di innovazione del sistema produttivo e imprenditoriale locale e di rilancio del capitale sociale e identitario della comunità calabrese. Attraverso la presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:
a) la valorizzazione del territorio regionale, delle sue vocazioni endogene e delle sue risorse naturali;
b) la salvaguardia delle risorse ambientali attraverso l'adozione di pratiche ecologiche;
c) il sostegno del mestiere di artigiano d'arte;
d) il supporto alla diversificazione agricola e allo sviluppo del manifatturiero;
e) la valorizzazione delle competenze in materia agro-tessile;
f) la valorizzazione e promozione eco museale delle risorse;
g) l'applicazione e la diffusione di pratiche di inclusione e coesione sociale anche relazionandosi con le attività di agricoltura sociale presenti nel territorio.
2. La Regione Calabria:
a) favorisce la coltivazione, il mantenimento, la lavorazione e la trasformazione delle tradizionali fibre naturali, vegetali e animali, quali seta, lino, lana, ginestra, canapa e cotone;
b) tutela le tradizionali tecniche di lavorazione;
c) incentiva la produzione e valorizzazione di fibre, prodotti e sottoprodotti;
d) favorisce i percorsi formativi e le pratiche di inclusione e coesione sociale, di inserimento lavorativo e di avvio all'imprenditoria;
e) incoraggia e sostiene la formazione integrata degli operatori del settore specifico e dei settori annessi a partire dalle pratiche biologiche e dei processi di qualità, della permacultura, della comunicazione interpretativa relativa al patrimonio ambientale e culturale e della comunicazione ecologica sensibile;
f) sostiene l'innovazione scientifica e tecnologica volta a dare sostenibilità e competitività alla filiera agro-tessile, promuovendone lo sviluppo economico e sociale;
g) incentiva la fruizione e valorizzazione delle risorse storico-museali e dei beni pubblici.

Art. 2

(Principi)

l. La Regione Calabria favorisce, nell'ambito della propria attività di programmazione, la possibilità di attivare aiuti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio agro-tessile tradizionale.

Art. 3

(Produzione tradizionale "100% made in Calabria")

l. Ai fini della presente legge è considerata tradizionale "100% made in Calabria" la produzione che utilizza un prodotto agricolo coltivato o da animale allevato in Calabria e trasformato sia secondo tecniche e modalità consolidate nel corso del tempo, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale, in un particolare contesto storico o culturale, sia secondo tecnologie innovative idonee a garantire la sostenibilità e la neutralità dell'impatto ambientale.

Art. 4

(Interventi)

l. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, consapevole e responsabile del territorio rurale e attuare le politiche europee di agricoltura eco-compatibile e di innovazione rurale favorendo avvicendamenti colturali di elevato valore ambientale e l'implementazione dello sviluppo della filiera negli ambiti del manifatturiero, delle politiche del lavoro, di formazione e sociali, del turismo, la Regione Calabria individua azioni di intervento integrate coerenti con le finalità di cui all'articolo 1, secondo una linea di rilancio graduale che prevede la diffusione di buone prassi e l'implementazione di progetti e azioni pilota, in particolare di ricerca e sperimentazione per le innovazioni colturali, di processo e di prodotto, di formazione e comunicazione, propedeutiche all'avvio di investimenti maggiormente produttivi e secondo una strategia unitaria per l'intero territorio calabrese.

2. La Regione Calabria adotta interventi diretti a salvaguardare il patrimonio agro-tessile, sostenere e sviluppare le colture tradizionali e la filiera anche avvalendosi delle risorse comunitarie.

3. Con gli interventi di cui al comma l, la Regione Calabria persegue l'obiettivo di:

a) recuperare le antiche tradizioni agricole e i saperi artigiani finalizzati alla produzione e lavorazione delle fibre e degli altri prodotti derivati e connessi;

b) valorizzare l'ambiente e il paesaggio del territorio calabrese;

c) valorizzare le funzioni produttive e gestionali delle colture e delle attività connesse in funzione dello sviluppo ecosostenibile e di favorire le relazioni ecologiche;

d) migliorare le condizioni di vita economica e sociale delle comunità calabresi interessate, con particolare riguardo alle aree interne.

Art. 5

(Rete)

l. Per le finalità di cui all'articolo l, la Regione Calabria, attraverso appositi bandi, supporta le imprese agricole, gli operatori del comparto manifatturiero e commerciale, gli operatori della formazione e del sociale e tutti gli attori pubblici o privati impegnati in interventi o proponenti progettualità e piani di investimento distribuiti sull'intero territorio regionale, anche di mera utilità comunicativa, sociale e ambientale, nei comparti e ambiti di sviluppo della filiera agro-tessile.

2. Per garantire la efficiente e omogenea opera di rilancio del patrimonio agro-tessile, la Regione Calabria adotta a supporto dell'azione di promozione, attuazione e divulgazione, le seguenti azioni:

a) promuovere e sostenere accordi di rete e contratti di filiera, coerenti con le finalità della presente legge, che stimolino interventi di ricerca innovativi e sperimentali;

b) promuovere la strutturazione di filiere agro-tessili calabresi connotate da caratteri identitari locali e di tipicità;

c) promuovere azioni di studio delle fibre naturali, delle tecniche di lavorazione antiche, rivisitate in chiave innovativa e moderna, sull'utilizzo di antichi telai, anche con finalità didattiche, sul valore storico-artistico dei tessuti e dei disegni tradizionali locali, delle valutazioni di commerciabilità e di

sostenibilità sociale ed ambientale attraverso l'identificazione degli opportuni indicatori e degli altri aspetti di interesse per l'azione di rilancio dell'agro-tessile calabrese;

d) regolamentare i processi di qualificazione di competenze, prodotti e sottoprodotti di diverso utilizzo e i processi di certificazione di qualità e di identità dei processi di lavorazione e dei prodotti finiti;

e) sostenere la diffusione della progettualità della rete di operatori pubblici e privati di cui alla lettera b), che, oltre ad avere un valore economico e occupazionale, rivestono anche un ruolo fondamentale per il mantenimento delle tradizioni storico, culturali e artigiane del settore agro-tessile, per favorire azioni di tutela e valorizzazione ambientale e di presidio dei territori montanocollinari, per avviare modelli e pratiche inclusive nel sociale, dedicate alle persone svantaggiate e agli immigrati, per accompagnare il ricambio generazionale e favorire l'incremento occupazionale e per favorire l'utilizzo e la gestione sostenibile di beni pubblici;

f) favorire la cooperazione e l'integrazione tra i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle attività produttive, del commercio, dell'internazionalizzazione, del turismo, del lavoro, della formazione e del sociale, mediante un'azione di coordinamento e programmazione che integra strumenti e fonti finanziarie diverse e mediante un'azione di monitoraggio;

g) favorire l'implementazione di linee di comunicazione e marketing riferite alle reti di distribuzione, di produzione e di servizi;

h) favorire la ricerca e l'applicazione delle tecnologie sostenibili e a basso impatto ambientale per l'abbigliamento, l'arredo e la bioarchitettura.

Art. 6

(Azioni di promozione)

l. La Regione, attraverso i dipartimenti interessati, concorre alla promozione e diffusione, anche a livello internazionale, del patrimonio agro-tessile calabrese, attraverso:

a) iniziative culturali e azioni di sensibilizzazione sulle pratiche agricole ecocompatibili delle specie da fibra autoctone, legate alla tradizione calabrese e sulle risorse tessili di elevato pregio storico-artistico;

b) azioni dirette al recupero del valore delle pratiche rurali tradizionali e delle lavorazioni artistico-artigianali delle comunità calabresi;

c) incremento e sostegno del turismo ecosostenibile connesso al patrimonio agro-tessile, valorizzando la rete di antichi edifici, quali filande e opifici, da destinare alla ricettività turistica nelle aree rurali e interne interessate;

d) sostegno all'azione informativa, attraverso reti telematiche, materiale divulgativo multimediale e laboratori e spazi espositivi, da ricavare all'interno del sistema museale calabrese;

e) organizzazione di fiere periodiche a tema sul patrimonio agro-tessile, quale momento di incontro tra realtà territoriali differenti e lontane, società civile, mondo della ricerca e cultori delle tradizioni antropologiche calabresi.

Art. 7

(Norma finanziaria)

l. Per l'attuazione degli interventi previsti, la Giunta regionale, senza incidere sulle risorse autonome, può prevedere azioni adeguate negli atti di programmazione economica e finanziaria regionale per l'utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie entro i limiti massimi.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.